



Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione**

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n° 252";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 12 ottobre 2007, n° 236, "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217", così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 11 marzo 2008, n° 77;

VISTO il decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, convertito in legge n. 131 del 7 agosto 2012, concernente, tra l'altro, misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, all'articolo 3, disciplina procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO in particolare il comma 6, dell'art 3, del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, convertito in legge n. 131 del 7 agosto 2012, che dispone che la durata del corso di formazione professionale, prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217", così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 11 marzo 2008, n° 77, è ridotta a 5 settimane;

VISTO il decreto ministeriale 1 agosto 2012, n. 160, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura di n. 708 posti nella qualifica di Capo Squadra, conferibili con decorrenza 01/01/2011;

VISTO il decreto ministeriale 7 novembre 2014 n. 632 di approvazione della graduatoria, relativa all'ammissione al corso di formazione professionale del concorso a n. 708 posti nella qualifica di capo squadra, decorrenza 1/1/2011;

VISTA la nota DCAFFGEN 13428 del 13 novembre 2014, recante il numero dei candidati, 711, che, avendo scelto una sede, dovranno essere avviati al previsto corso di formazione professionale;



Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione**

VISTE le note n. 39233 e n. 40150 rispettivamente del 7 e 13 novembre 2014, con le quali la Direzione Centrale per la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali la data di inizio presso i poli didattici, del corso di formazione per il passaggio alla qualifica a Capo Squadra decorrenza 1.1.2011 ed ha trasmesso, per la massima diffusione ai candidati, il nuovo programma di formazione, il relativo materiale didattico e la password per l'accesso alla piattaforma e-learning;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il corso di formazione cui parteciperà il personale di cui sopra;

Decreta

Art. 1

Istituzione del Corso

1. E' istituito il corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n° 217, così come modificato dall' art. 3 D.L. 79 del 20 giugno 2012, convertito nella Legge n° 131 del 07 agosto 2012.

Il corso della durata di 5 settimane è destinato ai 711 Vigili Coordinatori di cui alla nota DCAFFGEN 13428 del 13 novembre.

2. Il corso ha inizio in data 17 novembre 2014 e si svolge presso le sedi didattiche di seguito elencate:

- Abruzzo – c/o il Comando di Chieti
- Basilicata - Direzione Regionale
- Calabria – c/o la sede di Lamezia Terme (CZ)
- Campania - Direzione Regionale (2 classi)
- Emilia Romagna - Direzione Regionale
- Friuli Venezia Giulia c/o il Comando di Udine
- Lazio – c/o le Scuole Centrali Antincendi (RM) e Direzione Regionale
- Liguria – Direzione Regionale
- Lombardia - Polo didattico di Dalmine (BG)
- Lombardia - c/o il Comando di Milano
- Marche - Polo didattico di Senigallia (AN)



Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione**

- Piemonte - Direzione Regionale
- Puglia - Direzione Regionale
- Puglia - c/o il Comando di Brindisi
- Sardegna - Direzione Regionale
- Sardegna - c/o il Comando di Sassari
- Sicilia - Polo Catania
- Sicilia - c/o il Comando di Palermo
- Toscana - c/o il Comando di Firenze
- Toscana - c/o il Comando di Pisa
- Toscana - c/o il Centro di Siena
- Umbria - c/o la sede di Foligno (Pg)
- Veneto T.A.A. - c/o il Comando di Venezia (Mestre)
- Veneto T.A.A. - c/o il Comando di Treviso

Art. 2

Organizzazione Didattica

Al fine dell'espletamento del corso di formazione ed in considerazione dello svolgimento dello stesso presso le sedi suddette, sono nominati con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione n. 24 staff didattici locali, composti ciascuno da un direttore di sede e da un segretario, e n. 1 staff centrale composto da un coordinatore e tre segretari.

Art. 3

Programma del Corso

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche e si svolge, di norma, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ad eccezione delle settimane interessate dalle festività (4 e 8 dicembre) per le quali si rimanda a specifico provvedimento.
2. Il Coordinatore del Corso e/o il Direttore di sede possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione

Art. 4

Ammissione all'esame di fine corso

1. Al termine delle cinque settimane non sono ammessi a sostenere l'esame di cui al successivo art. 5, i Corsisti che siano stati, per qualsiasi motivo, assenti per più di 8 giorni anche non consecutivi.
2. Le ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, vanno computate nel monte dei giorni di cui al comma 1.
Otto ore di assenza dalle lezioni saranno computate come una giornata.

Art. 5

Prova finale

1. Al termine del corso previsto dall'art. 7, del D.M. 12 ottobre 2007, n° 236, così come modificato dall' art. 3 del D.L. 20 giugno 2012, n° 79, convertito nella Legge 07 agosto 2012, n° 131, ciascun candidato deve sostenere un esame finale che conclude la procedura concorsuale.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova di verifica finale di cui all'art. 5, è la Commissione nominata con D.M. del 19 settembre 2012 n. 176 e successive integrazioni.

Art. 7

Dimissioni dal corso

1. Le eventuali dimissioni dal corso di formazione sono regolate dall'art. 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13 NOV. 2014

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FORMAZIONE
AGRESTA